CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO: PRESIDI E DEGLI INTERVENTI COSÌ COME PREVISTO DAL "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE" (P.I.P.P.I.) - CUP B31H26000010002

CPV principale: 85320000-8
CPV secondario: 85311300-5

Art. 1 – Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale, con la parola "Committente" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità, avente sede in Contrà Busato n. 19, 36100 Vicenza; con "Soggetto Aggiudicatario" o "Appaltatore" verrà indicato il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del contratto di appalto, costituito in unico lotto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche solo Codice appalti) è la attivazione in collaborazione con i servizi sociali e realizzazione del LEPS "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)", che prevede "l'implementazione di un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso tempo strutturato di presa in carico del nucleo familiare capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare".
L'obiettivo specifico è la realizzazione di interventi modulati nei confronti di 10 famiglie nel primo periodo di affidamento, i cui destinatari sono famiglie con problematiche nell'assunzione delle funzioni genitoriali con figli da 0 a 11 anni (no abuso-maltrattamento), attraverso l'attivazione di dispositivi; è un programma intensivo, a breve/medio termine (18/24 mesi) e prevede l'attivazione di una serie di dispositivi (educativa domiciliare, gruppi per genitori e bambini, partenariato tra scuola-famiglie-servizi, famiglie d'appoggio), nell'ottica imprescindibile della massima collaborazione ed interazione fra tutti gli attori ed i sistemi istituzionali coinvolti nei processi di protezione e cura dei minori (famiglie, servizi sociali, sociosanitari, educativi, scolastici e della giustizia) e non (reti sociali).
L'intervento previsto in P.I.P.P.I. si articola in quattro fasi fra loro inter-connesse in un rapporto non di linearità, ma di circolarità: la **prima fase**, è una pre-valutazione tramite cui l'equipe multidisciplinare completa insieme alle famiglie un lavoro di pre-assessment dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, al fine di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a rischio di "negligenza" sono di conseguenza invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I.;
Qualora le famiglie accettino, segue una **seconda fase** di valutazione e progettazione, nella quale è attiva l'equipe multidisciplinare composta dai professionisti che sono in contatto costante con la famiglia – insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri

collaboratori volontari – assieme alla famiglia e ai figli stessi. La **terza fase** si incentra nella realizzazione del programma, che comprende quattro principali tipologie di dispositivi:
a. Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini;
b. Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, ecc.
c. Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali: l'équipe multidimensionale è composta anche dall'insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto.
d. Famiglie d'appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un aiuto/sostegno concreto alla famiglia target.
La **quarta fase**, infine, consiste nella valutazione finale, che prevede l'obbligatoria compilazione del post assesment per misurare i cambiamenti, la contrazione dei fattori di rischio e la documentazione del servizio.
Per la più approfondita descrizione del servizio si rimanda alla Scheda 2.7.4 "LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." del Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, che si allega.

Art. 3 - Durata dell'appalto
L'affidamento avrà durata annuale con decorrenza stimata da ottobre 2026 e, comunque, dalla data effettiva di consegna dei servizi da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del Codice appalti, l'inizio dello svolgimento dei servizi potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice appalti, previa costituzione della garanzia definitiva (come da art. 12 che segue) e presentazione delle polizze assicurative richieste nel capitolato.
Il contratto è prorogabile nei termini disposti dall'articolo che segue.

Art. 4 – Importo stimato dell'appalto
Il servizio verrà aggiudicato sulla base dei soli criteri qualitativi trattandosi di contratto a prezzo fisso ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
L'importo posto a base di gara per la durata contrattuale di 1 anno è pari a € 66.517,14 (IVA al 5% esclusa).
Non sono presenti costi per la sicurezza.
Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice appalti, il costo della manodopera per l'esecuzione del servizio è stato stimato in via preventiva ed ex-ante dall'Amministrazione nella misura del 90%.
Il quadro economico che ne risulta è il seguente:

Descrizione servizi CPV principale: 85320000-8 CPV secondario: 85311300-5	**Importo**
Importo Servizio	
Totale importo a base di gara al netto dell'IVA al 5%	€ 66.517,14
Percentuale di manodopera: 90%	€ 59.865,43
Costi per la sicurezza	€ 0,00
Totale servizio	€ 66.517,14
Somme a disposizione	
IVA al 5%	€ 3.325,86
Revisione Prezzi - art. 60 Codice Appalti	€ 997,76
Contributo ANAC	€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 4.573,62

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Vicenza può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste (art. 120, comma 9 Codice appalti). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il Comune di Vicenza si riserva un'opzione di proroga del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni a norma dell'art. 120, comma 10 del Codice, della durata di 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, per un periodo fino a sei mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ai sensi dell'art. 120, comma 11, Codice appalti; in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Ne consegue che l'importo massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, comprensivo delle opzioni succitate, sulla base del quale deve essere generato il CIG è pari a € 246.113,42, come da prospetto che segue.

Descrizione servizi CPV principale: 85320000-8 CPV secondario: 85311300-5	**Importo**
Importo massimo stimato ai sensi dell'art. 14, co. 4 Codice appalti	
Totale importo a base di gara al netto dell'IVA	€ 66.517,14

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità
Ufficio Ambito
Contrà Busato 19 · 36100 Vicenza
tel. 0444 222520
mail: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Opzione di c.d. quinto d'obbligo – art. 120, co. 9 Codice appalti	€ 13.303,43
Opzione di proroga per 2 anni – art. 120, co. 10 Codice appalti	€ 133.034,28
Opzione di proroga c.d. tecnica per massimo 6 mesi – art. 120, co. 11 Codice appalti	€ 33.258,57
TOTALE	**€ 246.113,42**

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e delle linee guida ministeriali in materia di revisione prezzi, le prestazioni del presente contratto – avente ad oggetto il "Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione" (P.I.P.P.I.), qualificato come servizio alla persona ex art. 127 e ss. D.Lgs. 36/2023. L'appalto è classificato sotto il CPV principale 85320000-8 (Servizi sociali); ai fini della determinazione della struttura dei costi e dell'associazione agli indici ISTAT si fa riferimento al CPV di maggior dettaglio 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani).

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, il cui valore stimato di incidenza sul servizio offerto è del 90%, in conformità a quanto previsto dalla Tabella D2 allegata alle linee guida ministeriali, gli indici ufficiali ISTAT di riferimento sono i seguenti:

- Quota Manodopera (Peso = 90%): all'incidenza del costo del lavoro si applica l'Indice di Retribuzione Contrattuale Oraria (tipo IR) relativo al settore economico "Assistenza sociale non residenziale" (collegato al CCNL Cooperative Sociali, ATECO 88.91);
- Quota Altri Costi/Spese Generali (Peso = 10%): alla restante quota si applica l'Indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC/FOI tipo PC), specificatamente l'Indice generale senza tabacchi (Codice [00ST]).

Ai fini del calcolo della variazione, la data di inizio del primo periodo di rilevazione coincide col mese in cui avviene l'aggiudicazione del contratto.

La revisione dei prezzi opera a condizione che si verifichi una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

I conteggi revisionali verranno effettuati dalla Stazione Appaltante d'ufficio (o su istanza documentata dell'Appaltatore) al termine di ciascun anno di esecuzione contrattuale, prendendo a riferimento i prezzi contrattuali vigenti. I nuovi prezzi contrattuali così rideterminati decorreranno dal primo giorno dell'annualità successiva a quella in cui si è verificata la variazione ed avranno validità per dodici mesi.

Art. 6 - Personale dell'appaltatore

6.1 - Obblighi generali dell'appaltatore in materia di personale

I servizi saranno svolti dall'appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

L'appaltatore dovrà garantire con continuità i servizi richiesti impegnandosi a sostituire il personale che, per qualsiasi motivo, risulti assente dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate dal coordinatore al Responsabile Unico del Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal Comune di Vicenza. L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.
Tutto il personale (compreso quello utilizzato per eventuali temporanee sostituzioni) non dovrà aver subito condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento e integrità, tenere un comportamento educato e corretto e garantire la piena riservatezza in merito a tutte le informazioni apprese nel corso dell'appalto, a tutela e nel rispetto del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio.
Il personale impiegato nel servizio avrà rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà, nei suoi confronti, la piena applicazione del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali codice T151, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; pertanto, sotto questo profilo, nessun rapporto intercorrerà con il committente, restando ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
L'appaltatore dovrà fornire al Responsabile Unico del Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con i relativi *curriculum vitae*, nonché provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.
Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità e uniformità del servizio l'appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a contenere i fenomeni di *turn ove*r del personale.
In qualsiasi momento il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame di eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, la sostituzione degli educatori che non ritenga in possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento dei servizi in oggetto; in tal caso l'appaltatore dovrà garantire l'immediata sostituzione di tale personale in modo da assicurare la continuità dei servizi.
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008, l'appaltatore deve assicurare a tutto il personale adeguata formazione e aggiornamento nelle materie relative ai servizi oggetto d'appalto. La formazione dovrà essere specifica e continuativa in tutto il periodo di affidamento del servizio.
È fatto divieto all'appaltatore e al personale impiegato nel servizio di ricevere dall'utenza qualsiasi tipo di compenso relativo ai servizi resi in relazione al presente appalto.
L'appaltatore è tenuto a produrre, se azienda con almeno 15 dipendenti, a produrre una relazione aggiornata avente il medesimo contenuto del rapporto ex art. 46 del Codice Pari

opportunità entro il termine di 6 mesi dalla stipulazione del contratto (cfr.: allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023).

6.2 – Clausola Sociale e Stabilità Occupazionale

In conformità all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già inserito nell'esecuzione del servizio uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro in essere, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo ed aziendale e con le esigenze tecnico-operative del servizio.
A tal fine, l'operatore economico deve allegare all'offerta tecnica un "Piano del personale" che illustri dettagliatamente:

- il numero di lavoratori uscenti che si prevede di riassorbire;
- l'inquadramento retributivo e mansionale proposto ai lavoratori riassorbiti;
- le eventuali motivate ragioni organizzative, produttive o tecniche che impediscono l'assorbimento totale o parziale del personale uscente.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare al personale impiegato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Cooperative Sociali (Codice CNEL T151) o, in alternativa, un altro CCNL che garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative, presentando apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

6.3 – Promozione dell'inclusione lavorativa, pari opportunità di genere e giovanili (Art. 102 D.Lgs. 36/2023)

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 6.2, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 al Codice, l'aggiudicatario si obbliga ad assicurare all'occupazione giovanile (lavoratori di età inferiore a 36 anni) un quota pari ad almeno il 30% delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per l'incremento dello stesso. Non è richiesta l'assicurazione di una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni destinata all'occupazione femminile, in quanto nel campo dei servizi alla persona e, in particolare, in quello dei servizi socio educativi rivolti a minori, la presenza di personale femminile è già di per sé maggioritaria rispetto a quella maschile.
Qualora l'operatore economico ritenga di non poter rispettare la quota di occupazione giovanile sopra indicata per motivate ragioni legate alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto o alle specifiche qualifiche professionali richieste (es. possesso di titoli universitari abilitanti specifici per educatori P.I.P.P.I.), è tenuto a fornirne un'adeguata ed esplicita motivazione nel Piano del personale di cui al precedente articolo 6.2.

6.4 – Verifica della regolarità retributiva e contributiva

L'appaltatore garantisce l'applicazione integrale dei trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore. Il committente effettuerà verifiche a

campione sulle buste paga e sui versamenti previdenziali e assicurativi (DURC) per accertare il rispetto delle retribuzioni minime e dei diritti dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- dare corso immediato ai servizi anche in pendenza della stipula del contratto su richiesta dell'Amministrazione;
- garantire la continuità dei servizi prestati che, data la loro natura, non possono subire interruzioni;
- gestire ed organizzare il personale in modo da adempiere al puntuale svolgimento del servizio; in caso di rifiuto ingiustificato o di assenza immotivata dell'utente verrà rimborsato il costo del disagio quantificato forfettariamente in mezz'ora di servizio;
- fornire al personale impiegato nell'appalto il materiale necessario allo svolgimento delle varie attività (cancelleria, fotocopie, testi di approfondimento, eventuale cellulare, materiale informatico, ludico e didattico, etc.);
- garantire la reperibilità del coordinatore per eventuali segnalazioni in merito al servizio;
- realizzare ogni altra attività prevista dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- comunicare preventivamente al RUP e/o al DEC eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- presentare con cadenza mensile una sintesi delle attività realizzate indicando di minima il numero e la tipologia delle prestazioni erogate e il numero assoluto di persone accolte (n. teste);
- collaborare, in caso di cambio di gestione, con il soggetto subentrante, per un periodo non inferiore ad un mese al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Le prestazioni rese dall'appaltatore dovranno risultare da apposito riepilogo mensile, da adattare in relazione alla tipologia di prestazione resa, contenente i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- data presa in carico;
- assistente sociale di riferimento (Comune eo/ CSST);
- tipologia di prestazione;

Il riepilogo così composto dovrò essere trasmessi al committente entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di riferimento ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio e della conseguente liquidazione dei corrispettivi.

Art. 8 - Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di indirizzo e controllo sulla buona esecuzione del contratto.

Tali controlli verranno eseguiti, di norma, dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il coordinatore del servizio.
Il committente potrà richiedere, in qualsiasi momento, informazioni in merito al servizio affidato, nonché avvalersi di questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti.
L'appaltatore è tenuto a collaborare con il Comune e a fornire ogni dato utile per il miglioramento del servizio.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile
La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.
La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

È fatto divieto all'aggiudicatario e al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio

all'operatore selezionato, procederà ad affidare il servizio al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché adottare ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto al servizio, esonerando il committente da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia.
L'appaltatore dovrà segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di rischio sorte durante l'esecuzione del servizio.
L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Vicenza, prima dell'avvio del servizio, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Considerate le modalità in cui le prestazioni verranno rese, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 11 - Responsabilità e polizze assicurative

L'Affidatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, con effetto dalla stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale di 1.000.000,00 di euro per sinistro, per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) dipendenti dell'Affidatario ed eventuali terzi - con massimale di 1.000.000,00 di euro per sinistro - nonché per la responsabilità civile professionale per danni arrecati a terzi – anche il Committente - per fatti verificatisi nell'esecuzione del servizio e di ogni altra attività accessoria, con massimale di 1.000.000,00 di euro per sinistro.
Le polizze devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, e mai in sostituzione, del personale dipendente. Le polizze devono prevedere obbligatoriamente la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e la clausola che subordina la cessazione della copertura assicurativa solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dello stesso. In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate, il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico del Affidatario.
Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore al Comune di Vicenza prima dell'avvio del servizio e le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune alle relative scadenze.
Nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri l'esistenza di polizze RCT/O, già attivate, aventi le medesime caratteristiche richieste per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.
Le polizze assicurative richieste dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuale rinnovo o proroghe.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, compreso il caso di mancato ripristino della copertura assicurativa venuta meno, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
In caso di inefficacia delle polizze assicurative, il risarcimento del danno sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 12 - Garanzia definitiva
Prima della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è richiesta garanzia provvisoria.

Art. 13 – Pagamenti
Il pagamento della prestazione, regolarmente eseguita e certificata come tale, sarà effettuato, a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture. Le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui riferiscono ed inoltre dovranno riportare:

- il codice IPA: K8BJL1;
- il codice CIG della procedura;
- il numero della Determina di aggiudicazione;
- il capitolo e l'impegno che verranno indicati nella lettera commerciale;
- la descrizione del servizio: Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - DGR n. 947/2025;

- gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza – Ufficio Servizi Sociali, Corso Palladio 98 A – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241;
- la dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter d.P.R. 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Si precisa che l'Appaltatore non avrà titolo per pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a soddisfare le condizioni pregiudiziali sopra descritte.
La liquidazione delle stesse è comunque subordinata a controllo di regolarità tecnica e contabile, per l'accertamento dell'appropriatezza e congruità della spesa fatturata, nonché a verifica della regolarità contributiva mediante D.U.R.C.; In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Comune , previo rilascio del D.U.R.C.
Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima L. 136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CUP e CIG della procedura.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare i suddetti codici e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

Art. 15 – Avvalimento e Subappalto

Poiché il servizio oggetto del presente Avviso rientra tra i Servizi alla persona ai sensi degli articoli dal 127 al 131 del D.Lgs. 36/2023, non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 104 del Decreto.
Trattandosi, inoltre, di contratto ad alta intensità di manodopera, per la cui quota di prestazioni non è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119, è fatto divieto di subappalto anche per la residua quota di attività accessorie, le quali, per la loro esiguità e per la stretta

connessione con le prestazioni principali, non consentono di essere svolte da un soggetto diverso dall'affidatario, poiché ne conseguirebbe un possibile pregiudizio alla garanzia di continuità del servizio imposta dall'art. 128, comma 3.

Art. 16 - Penali

A norma dell'art. 126 del del D.Lgs. n. 36/2023, per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o per ogni inadempienza contrattuale, non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alle conseguenze legate al ritardo o all'inadempienza, sino a massimo il 10% di tale ammontare.

Fermo quanto sopra stabilito, si applicano le seguenti penali specifiche, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, calcolate su base giornaliera nella misura del 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

1) mancata o ritardata presentazione della Relazione sulla situazione del personale (ex art. 46 D.Lgs. 198/2006, per aziende con oltre 15 dipendenti) entro 6 mesi dalla stipula del contratto;

2) mancata o ritardata presentazione della certificazione ex art. 17 Legge 68/1999 (lavoro disabili) entro 6 mesi dalla stipula del contratto;

3) inadempimento degli impegni di riassorbimento del personale uscente (Clausola Sociale) dichiarati nel Piano del personale di cui all'art. 6.2;

4) mancato e ingiustificato rispetto delle quote di occupazione giovanile previsti dall'art. 6.3.

Il Comune provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, entro un termine di 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato. Il Comune valutata la fondatezza o meno delle giustificazioni proposte e comunque, in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore, applicherà la penale a valere sulle fatture emesse dallo stesso Appaltatore. Viene fatta salva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le penali superino il 10%.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita dall'appaltatore nella sua integrità.

Art. 17 - Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, co. 1, del D.Lgs. N. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando

accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali le seguenti fattispecie:

a. cessione del contratto;
b. sospensione unilaterale, interruzione o mancato svolgimento delle prestazioni relative al servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
c. impiego di personale privo dei requisiti professionali previsti dal progetto di servizio e dal capitolato;
d. impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le prestazioni relative al servizio;
e. gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
f. violazione dell'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali;
g. mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
h. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori di quanto sopra indicato, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

Art. 18 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 19 - Responsabile unico del progetto

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Paola Baglioni, EQ del Servizio Politiche Attive per l'Inclusione Sociale e Politiche del lavoro.

Art. 20 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto d'appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Vicenza (consultabile al seguente link: https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammtrasparente.php/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento_e_codice_etico).

Art. 21 - Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 721 dell'8 luglio 2025 (https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954).

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi alla stessa ed avverrà, da parte di soggetti autorizzati dalla stazione appaltante, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi laddove previsto da disposizioni normative o ai fini dell'esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi di legge a cui l'ente deve sottostare durante lo svolgimento della propria azione amministrativa. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile Protezione Dati dell'Ente, contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.vicenza.it. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Art. 23 - Spese di pubblicazione e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - Risoluzione delle controversie e Foro competente
Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio ovvero elegge domicilio presso la Sede Comunale. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Vicenza. È escluso il ricorso alla clausola arbitrale.

Art. 25 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Allegati
Scheda 2.7.4 "LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." del Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023

Il Direttore
del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità
Dott.ssa Micaela Castagnaro
(documento firmato digitalmente)

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità
Ufficio Ambito
Contrà Busato 19 · 36100 Vicenza
tel. 0444 222520
mail: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it